



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
 "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2900 di data 9 novembre 2020

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s. m.

Lavori relativi a "Nuovo collegamento acquedotto e linea dati dalla funivia Sass Pordoi al rifugio" nel rifugio alpino **FORCELLA PORDOI**, p.ed. 981 in C.C. Canazei, in località Forcella Pordoi - Comune di Canazei

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Alberto CIPRIANI | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Claudio PALLAORO | componente supplente APPA - Settore qualità ambientale |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| - Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Gian Marco Richiardone del Servizio turismo e sport, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Premesso che la l.p. 15 marzo 1993, n. 8 “Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate”, come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all’articolo 6 della l.p. n. 7/1987 e s.m. rilasci le autorizzazioni previste dall’articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Considerato che con d.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l’esecuzione della l.p. n. 8/1993, che stabilisce i requisiti, le caratteristiche e i servizi dei rifugi alpini e dei bivacchi.

Vista la domanda pervenuta in data 31 agosto 2020, prot. n. 526680, con la quale il sig. Graziano Spinel, legale rappresentante dell’omonima impresa individuale con sede in Canazei, ha chiesto, ai sensi della l.p. n. 8/1993 e s.m., l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori relativi a “Nuovo collegamento acquedotto e linea dati dalla funivia Sass Pordoi al rifugio” nel rifugio alpino Forcella Pordoi, p.ed. 981 in C.C. Canazei, in località Forcella Pordoi, nel Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Alessandro Furci, datati agosto 2020, e le integrazioni progettuali depositate in data 20 ottobre 2020, prot. n. 643383, datate ottobre 2020, costituiti da:

N. prog.	Identificativo	Titolo	Protocollo
01	---	Relazione tecnica - Documentazione fotografica	31/08/2020 526680 (A08)
02	---	Relazione geologica - Relazione geotecnica	31/08/2020 526680 (A09)
03	---	Accordo con SITC dd. 05/06/2020	31/08/2020 526680 (A10)
04	Tav. 1	Estratti mappali	31/08/2020 526680 (A11)
05	Tav. 2	Planimetria delle aree occupate	31/08/2020 526680 (A12)
06	Tav. 3	Profilo longitudinale e particolare sezione scavo	31/08/2020 526680 (A13)
07	---	Relazione geologica - Relazione geotecnica - Nota integrativa	20/10/2020 643383 (A02)
08	---	Estratto tecnico concessione idraulica C/4961	20/10/2020 643383 (A01)

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori proposti riguardano la posa, nello scavo già realizzato per la posa del cavidotto elettrico, di una nuova tubazione per la fornitura di acqua al rifugio e di un cavidotto per il collegamento dati, dalla stazione di monte della Funivia Pordoi sino al rifugio stesso, in base ad uno specifico accordo con la Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., proprietaria dell’impianto funiviario.

Considerato che l’intervento proposto apporta un miglioramento per la struttura interessata sotto il profilo gestionale, ambientale, della ricettività degli ospiti e della sicurezza della struttura,

ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del comma 6, dell'articolo 2 della l.p. n. 8/1993.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visti gli articoli 2 e 5 della l.p. 15 marzo 1993, n. 8;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di autorizzare l'impresa individuale Graziano Spinel con sede in Canazei, all'esecuzione dei lavori relativi a "Nuovo collegamento acquedotto e linea dati dalla funivia Sass Pordoi al rifugio" nel rifugio alpino Forcella Pordoi, p.ed. 981 in C.C. Canazei, in località Forcella Pordoi, nel Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di disporre che prima dell'inizio dei lavori debba essere presentata al Servizio gestione risorse idriche ed energetiche Comunicazione di variante riguardante la variazione in aumento della superficie servita senza aumento di portata e di subentro di nuovi soggetti, su modello VRCOM, relativa alla concessione C/4961 evidenziando l'uso dell'acqua per struttura ricettiva con attività di ristorazione definendo il subentro in titolarità anche della Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., che ad oggi non risulta tra i titolari della concessione idrica anzidetta;
3. di rendere noto che dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" ai fini della concessione per l'occupazione del demanio provinciale;
4. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di cinque anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio turismo e sport ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per le vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza; dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli articoli 6 e 11 della l.p. n. 7/1987;
8. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al

Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento stesso.

GMR

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

Questa deliberazione, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 d. lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 d. lgs. 39/1993).